



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 425, 16/19 dicembre 2004
Massima:	<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 commi 16, 17 primo periodo, 18, 19 e 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2004) sollevate dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lettere o e p, 20 e 36 del Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) nonché degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). La disposizione dell'art. 3, comma 21, mira all'attuazione del principio sancito dall'art. 119, comma 6, della Costituzione che non introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo che già nel regime previgente il legislatore statale ben poteva imporre anche alle regioni a statuto speciale in attuazione del principio unitario e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica e di dettare norme di riforma economico – sociale vincolanti anche nei confronti delle regioni ad autonomia differenziata. La finanza delle regioni a statuto speciale è parte “della finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento per il conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica. Il contenuto delle nozioni di indebitamento e di spese di investimento – che si fondano su principi di scienza economica – non può essere aprioristicamente determinato, in modo assolutamente univoco, sulla base della sola disposizione costituzionale dell'art. 119, sesto comma della Costituzione, in quanto suscettibili di concretizzazione mediante scelte connotate da una qualche discrezionalità politica. Pertanto trattandosi di fare valere un vincolo di carattere generale, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte. Sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 commi 17 ultimo periodo e comma 20 – con cui si attribuiva al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di disporre, con proprio decreto, modifiche delle tipologie di “ indebitamento e di investimenti” – poiché conferiscono una potestà il cui esercizio può comportare una ulteriore restrizione della facoltà per gli enti autonomi di ricorrere all'indebitamento per finanziare le proprie spese e si traducono sostanzialmente in una delegificazione delle statuizioni contenute nei predetti commi.</p>
NOTE:	

Redattore:

